

BGE 52 II 154

Bundesgericht (BGE), 1925-03-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_52_II_154

FR: ATF 52 II 154

IT: DTF 52 II 154

Volltext

Versicherungsvertrag. No 29. VII. VERSICHERUNGSVERTRAG CONTRAT D'ASSURANCE 29. Sentenza. 24 marzo 1925 della. na Sezione civile nella causa « Zurigo » contro Bamazzina.. Termine per denunciare l'infortunio secondo l'art. 38 legge sul contratto di assicurazione. Quando ha principio l'obbligo a denuncia? Limitazione della responsabilità dell'assicuratore agli infortuni che hanno prodotto delle conseguenze dannose entro ranno in cui essi avvennero. Liceità di questa clausola. Art. 38 cap. 1 e 2, 45, 46 e 98 della legge sul contratto di assicurazione. A. - n 14 luglio 1919- Lodovico Ramazzina in Someo conchiudeva colla Società di Assicurazioni « La Zurigo » un contratto di assicurazione contro gli infortuni, col quale questa si obbligava a pagargli, in caso di invalidità totale, la rendita di un capitale di 20,000 fchi. ; in caso di invalidità parziale, una rendita corrispondente al grado della incapacità al lavoro subita, ed in caso di incapacità temporanea, un indennizzo giornaliero di 5 fchi. La polizza dispone nell'art. 5 delle condizioni generali, che ogni infortunio deve essere denunciato alla Società entro il termine di 30 giorni, « altrimenti l'assicurato decade da ogni diritto a risarcimento ». E l'art. 11 : « Se nel termine di un anno dal giorno » in cui ebbe luogo l'infortunio esso ha per conseguenza » una limitazione presunta permanente della capacità. » al lavoro ed al guadagno (invalidità), la Compagnia » paga, a meno che sia stato convenuto il risarcimento » in forma di rendita, un'indennità in capitale " Il. B. - n 27 settembre 1921 Ramazzina cadeva da un albero sul quale era salito per coglierne le frutta. Rimasto un poco intontito al suolo, si riebbe in breve e, per il momento. non risentì altre conseguenze dalb

Versicherungsvertrag. N° 29. 155 caduta. Solo molto tempo dopo, in epoca non precisata, si apparvero certi disturbi e dolori (sintomi di pesantezza e di indebolimento) nel braccio e nella spalla destra. Questi sintomi essendosi alquanto aggravati in progresso di tempo, Ramazzina si recò dal medico, il quale constatava un'atrofia muscolare, causata, « molto probabilmente » dal sinistro precipitato. La visita avvenne il 3 agosto 1923 ed il 21 dello stesso mese Ramazzina denunciava l'infortunio alla Società. C. - Essendosi questa rifiutata di riconoscergli l'indennizzo qualsiasi, Ramazzina, con petizione 24 settembre 1923, la citava direttamente davanti al Tribunale di Appello in Lugano per farla condannare al pagamento : a) di 5 fchi. al giorno, dal 10 agosto 1923 fino al giorno in cui cessasse la cura medica ; b) delle spese di cura ; c) di un indennizzo, per invalidità parziale permanente, pari al 60 % della somma spettante all'attore in caso di invalidità totale, da solversi sotto forma di rendita. Contestava la convenuta ogni suo obbligo, adducendo : La denuncia è tardiva perché l'infortunio è avvenuto il 27 settembre 1921 e fu denunciato solo il 21 agosto 1923 : donde, secondo l'art. 5 delle condizioni generali, la decadenza di ogni pretesa. Inoltre, l'art. 11 ibidem limita l'obbligo di indennizzo ai casi in cui le conseguenze dell'infortunio si sono manifestate entro l'anno. NeUa fattispecie, le conseguenze dell'infortunio non si manifestarono che molto tempo dopo, quando l'attore si recò dal medico per farle constatare. L'azione è quindi infondata anche in base all'art. 11 della polizza. D. - Con sentenza 7

dicembre 1923 il Tribunale di Appello del Cantone Ticino pronunciava : 10 La petizione di causa è accolta unicamente nel senso che la convenuta è tenuta a pagare all'attore una rendita di invalidità di 433 franchi l'anno. 20 Spese a carico della convenuta. 156 Versicherungsvertrag. N° 29. Da questa sentenza solo la convenuta ha inoltrato ricorso al Tribunale federale, demandando il rigetto totale della petizione, spese e ripetibili a carico dell'attore. Considerando in diritto : 10 - L'attore si è adagiato alla sentenza cantonale, la quale gli ha negato ogni ragione ad indennizzo per invalidità temporanea e per le spese mediche e di cura. Rimane quindi solo di esaminare, se l'istanza cantonale abbia sanamente giudicato, accogliendo, per principio, la domanda di indennizzo per invalidità parziale permanente e respingendo le due eccezioni preliminari pre-citate, che la convenuta ha dedotte dagli art. 5 e 11 delle condizioni generali del contratto; l'esame delle quali deve precedere ogni altro punto e anche una sola risultasse fondata, superflua tornerebbe ogni indagine ulteriore. a) Per quanto ha tratto alla prima eccezione, il giudizio cantonale dev'essere confermato. Trattasi di sapere, se il termine di 30 giorni entro il quale, sotto pena di decadenza dai suoi diritti, l'assicurato deve denunciare l'infortunio all'assicuratore, decorra dal giorno in cui l'infortunio avvenne o da quello in cui egli ebbe conoscenza delle sue conseguenze. La risposta non può essere dubbia. L'art. 38 della legge sul contratto di assicurazione dispone che, avvenuto il sinistro, l'avente diritto deve darne avviso all'assicuratore tosto che egli sia venuto a conoscenza del medesimo ed del diritto derivante per lui dall'assicurazione. Occorre quindi, perché l'assicurato sia tenuto a denunciare, che sia dalla natura e gravità delle lesioni subite, sia, se queste non sono palesi, delle loro conseguenze, egli possa inferire che si tratta di un caso dal quale potrebbe sorgere un diritto a risarcimento verso l'assicuratore. Non ogni accidente quindi, per quanto insignificante, non ogni lesione, per quanto lieve, dovrà essere denunciata. ma solo quelli di gravità tale da lasciar presumere Versicherungsvertrag. N° 29. 157 che potranno avere quale conseguenza dannosa: e se questa possibilità non è manifesta al momento dell'infortunio, il sinistro non può essere dichiarato alla Società in quello in cui essa venne a conoscenza del sinistro (RU 23 II p. 1839: Rffilli, Commento alla legge sul contratto di assicurazione, pag. 463-467). Nel caso in esame l'infortunio (la caduta dall'albero) non ha prodotto lesione esterna visibile, né avuto delle conseguenze, di cui il sinistro si fosse accorto sul momento. Di esse egli ebbe conoscenza solo molto tempo dopo, cioè quando furono constatate dal medico. E bensì vero che già prima della visita medica del 3 agosto 1923 l'attore risentì qualche debolezza e qualche dolore nell'arto, che, nell'infortunio del 27 settembre 1921, aveva subito l'urto maggiore. Ma dato illungo tempo trascorso senza che quel fatto avesse manifestato conseguenza qualsiasi, l'attore poteva in buona fede attribuire quei disturbi ad altra causa, per es. ad affezione reumatica o articolare (conf. art. 38 al. 2 e 45 legge sul contr. di assic.). Nella fattispecie, la comunicazione dell'infortunio alla convenuta era dunque tempestiva, come ha rettammente ammesso l'istanza cantonale. b) A torto invece il giudice cantonale ha respinto l'eccezione dedotta dall'art. 11 della polizza. Egli parte dal concetto, che il termine di un anno, di cui all'art. 11, sia come quello di un mese dall'art. 5 un termine di perenzione dei diritti dell'assicurato, e, ragionando come nel caso dell'art. 5, dichiara, che comincia a decorrere, non dal giorno dell'infortunio (27 settembre 1921), ma dall'epoca in cui gli effetti del sinistro vennero a conoscenza dell'assicurato (agosto 1923). Il ragionamento è errato perché incompatibile col tenore indubbio e colla natura giuridica della clausola in discorso, secondo la quale, sono compresi nell'assicurazione solo gli infortuni, che entro l'anno in cui avvennero, « hanno avuto per conseguenza una diminuzione della capacità al lavoro »). Si tratta quindi, non di

Nr. 29. Ull termine, la cui inosservanza possa produrre la decadenza di un diritto acquisito (come nell'ipotesi dell'art. 5 o in altri casi di prescrizione e di perenzione), sibbene di una limitazione contrattuale e liberamente accettata dalle parti della responsabilità. dell'assicuratore. La differenza delle due ipotesi è manifesta: nella prima, si tratta della perdita di un diritto, nella seconda non esiste diritto veruno. Che siffatte restrizioni della responsabilità. degli assicuratori, usuali nei contratti di assicurazione, siano vietate dalla legge, non è stato nemmeno asserito (confronta del resto Schweiz. Juristenzeitung, vol. 14 pag. 353 e seg.). Esse non soggiacciono al divieto dell'art. 98 della legge sul contratto di assicurazione, e, appunto perché non sono disposizioni di prescrizione, non possono essere impugnate neanche in base all'art. 46 ibidem. A suffragio della tesi sostenuta dall'istanza cantonale, l'attore ha preteso nell'odierna discussione della causa, che nel caso in esame l'infortunio sia avvenuto in realtà, non quando Ramazzina cadde dall'albero, ma quando si manifestarono le conseguenze dannose della caduta (agosto 1923), le quali costituirebbero « la disgrazia » o infortunio nel vero senso del termine. L'argomento non regge: Secondo la definizione, accettata dalle parti perché contenuta nel contratto di assicurazione stesso (art. 1 delle condizioni generali), « per infortunio agli effetti dell'assicurazione s'intende una lesione corporale » avvenuta contro la volontà dell'assicurato fortuitamente e repentinamente, per effetto di forza esterna. » Questa definizione non può applicarsi che a chi è caduto dall'albero, la quale causa una lesione corporale, qualunque non manifesta, dovuta a forza esterna. In quel momento avvenne l'infortunio e si è dunque da quel momento che decorreva il termine previsto dall'art. 11 della polizza. Il Tribunale federale pronuncia: 11 ricorso e ammesso. Milkschutz. Nr. 30. 159 VIII. MARKENSCHUTZ PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE 30. Urteil des Obergerichtes vom 8. März 1926 i. S. Eouervenfabrik Borachach gegen Konservenfabrik Laums. : IISchG Art. 6, 24, OR Art. 48. Marken für Frucht- und Gemüsekonserven. Die Wortmarke «Coro» unterscheidet sich nicht in genügender Weise von der Wortmarke «Hero». Die naturgetreue Darstellung der Früchte und Gemüse auf den Etiketten der Konservenbüchsen ist an sich nicht geschützt, wohl aber, sei es markenrechtlich, sei es aus dem Gesichtspunkt des unlauteren Wettbewerbes, in ihrer originellen Verbindung mit dem Firmenzeichen. 4. - Die Klägerin, Konservenfabrik Lenzburg, vorm. Henckell und Roth, ist Inhaberin der am 14. Februar 1910 unter Nr. 26,099 beim Eidg. Amt für geistiges Eigentum eingetragenen Wortmarke «Hero» (gebildet aus den Anfangsbuchstaben der Namen Henckell und Roth). Die Marke ist seit dem 21. Dezember 1910 unter Nr. 10,148 auch im internationalen Markenregister eingetragen. Die Klägerin hat ferner folgende kombinierten Marken eintragen lassen: a) Am 14. Februar 1910 unter Nr. 26,908 eine Marke, die das Wort «Hero» in weissen Buchstaben, umgeben von zwei konzentrischen Kreisen trägt, deren innerer mit schwarzer wogender Schraffierung ausgefüllt ist. Unter dem Worte «Hero» befindet sich ein schwarz umrahmter, mit schräger schwarzer Schraffierung ausgefüllter Balken. Vom inneren gegen den äusseren Kreis gehen strahlenförmig kleine schwarze Striche aus (internationale Eintragung am 21. Dezember 1910 unter Nr. 10,147).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.